



*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*  
*Ministero dello sviluppo economico*

**Nota esplicativa sulla specificazione del campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006 di cui alla Delibera 25/2007**

**Premessa**

La Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2007 ha stabilito alcune specificazioni nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE, necessarie ai fini dell'approvazione del Piano di assegnazione delle quote di emissione notificato dal Governo Italiano per il periodo 2008-2012.

La delibera 25/2007 recepisce le richieste della CE specificando per alcuni aspetti il campo di applicazione per il periodo 2008-2012 stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

**Specificazione del campo di applicazione**

Sono ricompresi nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 anche gli impianti che realizzano i processi di combustione di seguito elencati.

**Cracking nei settori chimico e petrolchimico**

Il D.Lgs. 216/2006 si applica al cracking nei settori chimico e petrolchimico, incluse le emissioni da combustione dei processi chimici per la produzione su scala industriale di propilene e/o etilene, ivi comprese le emissioni in torcia. Sono altresì incluse le emissioni da combustione dei forni, intesi come sorgenti di calore, utilizzati nella produzione su scala industriale di propilene e/o etilene.

L'intero processo di produzione di propilene e/o etilene è pertanto incluso nel campo di applicazione, e non i soli forni di cracking.

**Combustione in torcia**

Il D.Lgs. 216/2006 si applica alla combustione in torcia derivante dall'esplorazione, produzione, stoccaggio e lavorazione di greggio e gas in impianti off-shore, incluso il greggio importato e quello stoccato in serbatoi off-shore.

**Produzione di lana di roccia e lana di vetro**

Il D.Lgs. 216/2006 si applica ai processi di fabbricazione in forni per la produzione di lana di roccia e di lana di vetro (con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno), incluse le emissioni da combustione per tutti i combustibili utilizzati sul sito. Sono pertanto incluse tutte le emissioni di combustione e processo di un sito per la produzione di lana di roccia e lana di vetro.

### **Forni di riscaldamento e di ricottura – Acciaio**

Il D.Lgs. 216/2006 si applica ai forni di riscaldamento e ricottura, compresi quelli utilizzati per i processi di laminazione e di decapaggio, integrati in un sito di produzione di acciaio, finalizzati alla conversione di minerali ferrosi e altre materie prime, inclusi i rottami, in prodotti di acciaio semilavorati quali ad esempio billette, lastre, lingotti e in una varietà di prodotti finiti incluse barre, laminati, bobine. Sono altresì incluse le emissioni da combustione dei forni, intesi come sorgenti di calore, utilizzati nei siti di produzione di acciaio.

I forni di riscaldamento e di ricottura non integrati (ad esempio un impianto di trasformazione che utilizza billette per produrre laminati) si confermano, pertanto, non inclusi nel campo di applicazione.

### **Produzione di nerofumo (carbon black)**

Il D.Lgs. 216/2006 si applica alla produzione di nerofumo (carbon black), compresa la carbonizzazione di sostanze organiche come oli, bitumi, residui del cracking. Sono altresì incluse le emissioni da combustione dei forni, intesi come sorgenti di calore, per la produzione di nerofumo di cui sopra.

### **Emissioni da impianti inclusi nel campo di applicazione**

I dispositivi di combustione presenti in impianti o siti operati dallo stesso gestore inclusi nel campo di applicazione come specificato dal combinato disposto dell'allegato A del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e dell'articolo 1, comma 1 della Delibera 25/2007, sono inclusi nel campo di applicazione indipendentemente dalla potenza termica aggregata dell'impianto o del sito.

Per un impianto incluso nel campo di applicazione, pertanto, tutte le emissioni di combustione sono incluse nel campo di applicazione (ad esempio quelle derivanti da una caldaia di 5 MW presente in un sito di produzione acciaio, utilizzata per il riscaldamento ambienti).

Qualora le emissioni delle fonti per le quali non sono stati inviati i dati storici risultassero contribuire complessivamente per una quantità inferiore al valore più basso tra 500 tCO<sub>2</sub>/anno e l'1% del totale delle emissioni dell'impianto, il gestore può non procedere ad effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 4 (*"Dichiarazione delle emissioni storiche"*).

### **Impianti di combustione di rifiuti**

Gli impianti di combustione destinati al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento con recupero del calore prodotto ai fini della produzione di energia elettrica con capacità termica aggregata sul sito superiore ai 20 MW termici che nel 2005 hanno prodotto energia per almeno 95% dell'energia totale utilizzando rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e combustibile derivato da rifiuti proveniente prevalentemente da rifiuti solidi urbani ("rifiuti esclusi" dall'Emissions Trading) sono esclusi dal campo di applicazione (In sostanza vengono considerati ai fini dell'Emissions Trading come impianti che utilizzano il 100% di "rifiuti esclusi").

Gli impianti di combustione destinati al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento con recupero del calore prodotto ai fini della produzione di energia elettrica con capacità termica aggregata sul sito superiore ai 20 MW termici che nel 2005 hanno prodotto energia per meno del 95% dell'energia totale utilizzando rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e combustibile derivato da rifiuti proveniente prevalentemente da rifiuti solidi urbani sono inclusi nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.216 se la "potenza termica rilevante" è superiore ai 20 MW termici. La "potenza termica rilevante" è definita nell'Allegato A alla deliberazione 25/2007.

In sostanza, ai fini dell'inclusione nel campo di applicazione della citata tipologia di impianti, devono essere verificate due condizioni:

1. Se l'energia da "rifiuti esclusi" è maggiore o uguale al 95% dell'energia totale, l'impianto è escluso. Se l'energia da "rifiuti esclusi" è minore al 95% dell'energia totale, deve essere valutata la condizione al punto 2 successivo.
2. Se la "potenza termica rilevante" è superiore ai 20 MW termici l'impianto è incluso nel campo di applicazione.

La "potenza termica rilevante" di un impianto o di un sito è determinata dalla differenza tra la potenza termica nominale aggregata del sito e la "potenza termica equivalente esclusa".

La "potenza termica equivalente esclusa" è determinata dalla seguente formula

$$P_e = \frac{\sum E_e}{h}$$

dove:

$P_e$ : potenza termica equivalente esclusa (MW<sub>t</sub>)

$E_e$ : energia prodotta nel 2005 con combustibili esclusi (MW<sub>t</sub>h)

$h$ : ore di funzionamento equivalenti a piena potenza nel 2005

L'energia  $E_e$  prodotta da combustibili esclusi, ossia rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e combustibile derivato da rifiuti proveniente prevalentemente da rifiuti solidi urbani, può essere calcolata utilizzando, per ogni combustibile, i poteri calorifici inferiori determinati dal gestore per analisi già condotte nel 2005 o convenzionalmente quelli previsti nella tabella 1.

Tabella 1 – poteri calorifici inferiori dei combustibili esclusi

Combustibile escluso	Potere Calorifico inferiore GJ/t
Rifiuti Urbani	15
Combustibile derivato da rifiuti proveniente prevalentemente da rifiuti solidi urbani	15
Rifiuti speciali pericolosi	20

Seguono alcuni esempi a titolo illustrativo

#### CASO 1

Impianto di combustione che utilizza rifiuti per la produzione di energia elettrica di 47 MWt che usa prevalentemente rifiuti urbani (esclusi dal campo di applicazione) con:

- 52267 t di rifiuti urbani che corrisponde a circa 784 TJ di contenuto energetico
- 453.000 Sm<sup>3</sup> di gas che corrisponde a circa 16 TJ di contenuto energetico.

In questo caso è prevalente l'uso di combustibile escluso perché da questo combustibile è stata prodotta energia per oltre il 95%.

L'impianto è escluso dal campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE.

#### CASO 2

Impianto di combustione che utilizza rifiuti per la produzione di energia elettrica di 65 MWt, che usa:

- 40.000 t di biomassa che corrisponde a circa 400 TJ di contenuto energetico
- 849.000 Sm<sup>3</sup> di gas naturale che corrisponde a circa 30 TJ di contenuto energetico
- 6.700 t di rifiuti urbani che corrisponde a circa 100 TJ di contenuto energetico
- 18.750 t di rifiuti speciali pericolosi che corrisponde a circa 375 TJ di contenuto energetico
- 13.000 t di CDR prevalentemente da rifiuti solidi urbani che corrisponde a circa 195 TJ di contenuto energetico.

In questo caso l'uso di combustibile escluso produce energia per circa il 61%. Si devono verificare le potenze termiche equivalenti escluse.

Le potenze termiche equivalenti escluse sono pari a circa 40 MWt e pertanto l'impianto è incluso nel campo di applicazione perché la potenza equivalente risulta pari a circa 25 MWt superiore al limite dei 20 MWt

### CASO 3

Impianto di combustione che utilizza rifiuti per la produzione di energia elettrica di 47 MWt, che usa:

- 31.700 t di rifiuti urbani che corrisponde a circa 475 TJ di contenuto energetico
- 13.000 t di CDR che corrisponde a circa 195 TJ di contenuto energetico
- 10.000 t di biomassa che corrisponde a circa 100 TJ di contenuto energetico
- 707.800 Sm<sup>3</sup> di gas naturale che corrisponde a circa 25 TJ di contenuto energetico.

In questo caso l'uso di combustibile escluso produce energia per circa l'84%. Si devono verificare le potenze termiche equivalenti escluse.

Le potenze termiche equivalenti escluse sono pari a circa 40 MWt e pertanto l'impianto è escluso dal campo di applicazione perché la potenza equivalente risulta pari a circa 7 MWt inferiore al limite dei 20 MWt.

.....

## Obblighi per i gestori di impianto

Nel caso di fonti non autorizzate e/o per le quali non siano state comunicate le emissioni storiche, i gestori di tali impianti sono tenuti a:

- a) richiedere l'autorizzazione o l'aggiornamento dell'autorizzazione sulla banca dati AGES, secondo le modalità descritte all'indirizzo web [http://www.minambiente.it/index.php?id\\_sezione=653](http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653). L'aggiornamento dell'autorizzazione a seguito delle specificazioni di cui alla deliberazione 25/2007, deve essere richiesto tramite l'aggiunta di nuove fonti di emissione<sup>1</sup>.
- b) inviare i dati di emissione per il periodo 2000-2005 per l'intero impianto o sito (o per la parte di impianto soggetta al campo di applicazione), secondo i formati disponibili sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it).

I gestori per le quali le fonti di cui agli articoli 1 e 2 della Delibera 25/2007 siano già autorizzate e le cui emissioni siano già state comunicate ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per i periodi 2005-2007 e 2008-2012 non hanno alcun obbligo aggiuntivo per effetto della Delibera 25/2007.

---

<sup>1</sup> Effettuato l'accesso al sito AGES, dal Menù principale cliccare su "Aggiornamento delle fonti", poi su "Fonti di emissione", poi su "Nuova fonte". Per ciascuna fonte, compilati tutti i campi richiesti, inserire nel campo "Descrizione Fonte" la frase: "Fonte aggiunta ai sensi della deliberazione 25/2007".